

*Incompatibile alla nomina del liquidatore giudiziale il
professionista associato di quello che abbia
assistito la società debitrice*

Tribunale di Padova, 19 settembre 2013. Presidente Santinello.
Relatore Zambotto.

**Concordato preventivo - Liquidatore giudiziale - Nomina -
Conflitto di interessi - Fattispecie**

Il liquidatore giudiziale, quale organo della procedura, deve trovarsi in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto al debitore che propone il concordato preventivo; non può, pertanto, essere nominato a tale funzione il professionista che, pur non avendo assistito direttamente la società, sia associato del professionista che tale assistenza abbia svolto.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

DECRETO

Con ricorso per concordato preventivo, depositato il 17.5.2012, la società DO. in liquidazione presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, mediante la cessione integrale dei beni sociali, costituiti da immobili, crediti e partecipazioni, proponendo ai creditori il soddisfo integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati nonché di una percentuale dei creditori chirografari pari al 61,41%; la società proponeva un concordato in classi, avendo distinto dalla massa dei creditori chirografi quella dei soci finanziatori, postergati ma con diritto di voto.

Concessi taluni rinvii per consentire il deposito dell'attestazione, attesa la correlazione con altra procedura concordataria pendente presso l'intestato Tribunale, in data 18.9.2012 la società depositava una proposta modificata, con previsione di falcidia di due creditori, l'uno ipotecario, l'altro con privilegio speciale immobiliare, dovuta a una minor valorizzazione degli assets immobiliari, e riduzione della percentuale di soddisfazione ai creditori chirografi, indicata nella misura del 42,26%.

Chiesti chiarimenti con decreto dell'11.10.2012, la ricorrente depositava memoria integrativa in data 30.10.2012; all'esito il Tribunale, verificata la regolarità formale della domanda e la correttezza e completezza del piano proposto, ammetteva quindi la società ricorrente alla procedura richiesta con decreto depositato l'8.11.2012 e dava le ulteriori disposizioni conseguenti.

Il Commissario Giudiziale provvedeva quindi a depositare in data 20.5.2013 relazione ex art. 172 L.F. in cui formulava parere positivo, salvo ridurre la percentuale stimata di soddisfazione dei creditori chirografi in misura pari al 5,43 % , per effetto di rettifiche sia dell'attivo, sia del passivo. All'udienza per l'adunanza dei creditori del 28.5.2013 non veniva raggiunta la maggioranza e il G.D. dava le disposizioni conseguenti per la prosecuzione della procedura.

Preso atto del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato, veniva fissata l'udienza ex art. 180 L.F. con decreto collegiale del 20.6.13, depositato il 24.6.2013; il procedimento di omologa veniva discusso all'udienza odierna, nel corso della quale il procuratore della ricorrente insisteva per l'omologa e il Commissario si richiamava al proprio definitivo parere, già dimesso in atti.

Il Tribunale si riservava quindi la decisione.

Il concordato va omologato.

Sussistono in primo luogo i presupposti soggettivo e oggettivo, essendo pacifica la qualità di imprenditore commerciale della DO. Srl in liquidazione e il suo stato di crisi palesato in ricorso.

Ciò premesso, deve darsi atto che il Commissario ha espresso sia ex art. 172, sia ex art. 180, L.F. parere favorevole e la proposta concordataria è stata condivisa dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto.

L'ammissibilità della proposta è già stata valutata positivamente dal Tribunale in sede di ammissione.

Il concordato va, pertanto, omologato.

Quanto alla nomina del Liquidatore Giudiziale la società propone il dott. R. B., associato con la dott.ssa C. che ha sempre seguito la società come consulente fiscale; in subordine, la dott.ssa A. S., collaboratrice dello studio ma non associata.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di nomina del dott. D..

Come rilevato dalla Suprema Corte, "in tema di concordato preventivo con cessione di beni, l'art. 182 legge fall., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere, al primo comma, che il tribunale nomina i liquidatori e, al secondo comma, che si applicano una serie di disposizioni relative al curatore fallimentare, in quanto compatibili, palesa il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore e l'esigenza che egli possieda i requisiti previsti dall'art. 28 legge fall.: pertanto, se non effettuata con la proposta di concordato, la nomina spetta al tribunale con il decreto di omologazione, e tale potere sussiste anche nel caso in cui il liquidatore sia stato nominato dall'imprenditore nella richiesta di concordato, senza il rispetto dei requisiti di legge".

I requisiti di legge sono quelli dettati dall'art. 28 l.f. tra i quali in particolare rileva nel caso di specie, l'insussistenza di potenziali conflitti di interessi.

Il professionista indicato, pur non avendo assistito direttamente la società, è associato con professionista che ha sempre seguito la società; lo stesso dicasi per la dott.ssa S., non potendosi ritenere sufficiente ad escludere la presenza di potenziali conflitti di interessi la circostanza che la stessa non sia associata.

Che la terzietà e indipendenza rispetto al debitore sia una qualifica che deve avere il liquidatore giudiziale si ricava anche dalla recente norme che hanno modificato l'art. 67, 3° comma, lett. d) l.f. in tema di attestatore.

Sembra difficile sostenere che analoghe condizioni di imparzialità e indipendenza non debbano valere a maggior ragione per un soggetto chiamato a svolgere le funzioni di organo della procedura. Il Tribunale ritiene dunque di non poter accogliere la proposta della società e nomina quale liquidatore giudiziale il dott. G. F., professionista avente i requisiti

di cui all'art. 28 l.f., che opererà sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.

Nulla sulle spese in difetto di contestazioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

-omologa il concordato preventivo depositato in data 17.5.2012, così come modificato in data 30.10.2012;

- nomina liquidatore il dott. G. F. di Padova;

-nomina il Comitato dei Creditori in persona di:

omissis

-il Liquidatore procederà secondo il piano;

-per quanto eventualmente non previsto dal piano il Liquidatore provvederà alla liquidazione di tutti gli altri beni e alla riscossione dei crediti; per le vendite, riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 L.F., chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, il quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati ed i procuratori e darà ogni altra opportuna disposizione;

- il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario o sul libretto bancario della procedura, secondo la modalità più utile da definirsi in accordo col il G.D., fermo il prelievo vincolato all'ordine del Giudice;

-il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;

-redigerà al G.D. relazioni sulle attività svolte con cadenza semestrale e, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

-il Liquidatore provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano o, in difetto, nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione;

-rimette al Giudice Delegato l'emanazione di più particolareggiate disposizioni per l'esecuzione del concordato stesso;

-compensa integralmente le spese;

-dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma 2, L.F. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunichi.

Padova, lì 19.9.2013